

per parte del ricettatore. A me questo estremo non è sembrato necessario, perchè la *essenza morale* del delitto non istà nel profitto, che il ricettatore si propone ricavare dall'acquisto o dall'occultamento di danari o di altre cose provenienti da un reato, sibbene nella *scienza* che egli ha di siffatta provenienza ».

Ora qui appunto sono manifesti parecchi errori:

I. È strano che l'art. 421 parli di cose provenienti da un *delitto* e la Relazione Ministeriale di cose provenienti da un *reato* (delitto o contravvenzione); tanto più che l'art. 493 punisce l'omissione di cautele « nell'acquisto di oggetti i quali appaiono provenienti da un *reato* » salvo poi, nell'art. 494, a ritornare alle cose provenienti da un *delitto*.

Sicchè può sorgere questione per sola grossolana imprecisione o sbadataggine nel linguaggio legislativo, sulla ricettazione di cose provenienti da contravvenzioni. E *de jure condendo* non c'è proprio ragione di restringere la ricettazione alle cose provenienti da *delitto* (1).

II. La *Rivista penale* mi obietta che l'articolo 45 parla di volontarietà del *fatto* e che fatto vuol dire (attenti, perchè ora viene una delle solite ricette... a scrutinio di lista) vuol dire: « tutto il materiale del reato, considerato subiettivamente — *non solo, ma: nell'azione e nella lesione* — *non solo, ma: nelle cause e negli effetti* — *non solo, ma: compresi gli scambievoli legami* — *non solo, ma: e rapporti, onde si evincono l'intenzione e il motivo e lo scopo* ».

Ed io dico che qui si gioca, al solito, a rimpiatterelli. La Relazione sul testo definitivo (§ XXV) dice sì che « per *fatto* si deve intendere non già soltanto l'*operare* dell'agente nè il solo *effetto* prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato, quali sono definiti nella legge. Così..., non sarebbe imputabile di ricettazione chi non *sapesse* che le cose ricevute, ecc. ». — E perciò — soggiunge la Cassazione (9 dicembre 1890, *La Cassazione unica*, II, 107) — « l'essenza del delitto di ricettazione non sta nel fine

(1) A proposito di quelle che io chiamai contravvenzioni delittuose o dolose e di cui tanto si scandalizza la *Rivista penale*, l'art. 458 non punisce forse una contravvenzione che è un vero gioiello, sia come innovazione legislativa che Papiniano invidierebbe, sia come bellezza di stile, e come prova che non è serio dire che nelle contravvenzioni non c'è volontarietà nè dolo? Infatti « chiunque, pubblicamente, per *PETULANZA* o altro *biasimevole motivo*, molesta taluno o ne turba la quiete è punito... ».

Ma questo, anzichè una contravvenzione delittuosa, è un vero e proprio delitto di.... petulanza!

di lucro o nel solo fatto materiale, bensì nella *scienza* dell'agente circa la illegittima provenienza, ecc. ».

Ma la Relazione ministeriale ha confuso la *volontarietà* con la *scienza*, perchè, com'essa dice (III), la volontarietà dell'art. 45 fu messa appunto nella parte generale per evitare gli avverbi « scientemente, dolosamente, volontariamente » negli articoli speciali e quindi « per togliere ogni dubbio ».

I dubbi sorgono invece ad ogni passo, perchè altro è *volontarietà* ed altro è *scienza*, giacchè la *scienza* al caso equivarrebbe all'*intenzione*. Infatti, nel caso della ricettazione, è evidente che può esservi una ricettazione *involontaria* — una ricettazione *volontaria senza scienza* di illegittima provenienza (come nella sentenza di Lucca) — ed una ricettazione *volontaria con scienza*: e questa scienza (cioè intenzione) può essere determinata dagli scopi più diversi, sebbene quello del lucro sia più frequente, massime nei ricettatori abituali.

I ladri nascondono la refurtiva in casa del signor *Chiunque*, a sua insaputa: ricettazione materiale ma *non volontaria* e quindi, *anche senza bisogno che lo dica l'art. 45*, non punibile. Il signor *Chiunque* acquista volontariamente un oggetto, ma senza saperne la provenienza furtiva e cioè senza dolo, senza intenzione: ricettazione volontaria ma senza scienza, non dolosa e quindi, *malgrado l'art. 45*, atto volontario non punibile. Il signor *Chiunque* acquista un oggetto non solo volontariamente ma sapendo che è refurtiva, però con uno scopo non antiggiuridico (per es., per impedire la distruzione o dispersione dell'oggetto, ch'egli riconosce essere un ricordo prezioso, di proprietà di un suo amico o per riconsegnare l'oggetto stesso alle autorità di polizia, ecc.) ed anche allora ricettazione volontaria e con scienza della furtiva provenienza, eppure *malgrado gli art. 45 e 421*, ricettazione non punibile. Infine il signor *Chiunque* compra volontariamente una cosa, che sa rubata e la compra per fine di lucro illecito o per vendetta contro il proprietario per impedirgliene il ricupero o per altro scopo antiggiuridico; allora, essendovi ricettazione con *volontarietà*, con *intenzione* lesiva e con *scopo* antiggiuridico, soltanto allora si ha una ricettazione punibile.

Certo il caso più frequente è quest'ultimo: ma ciò non toglie che la volontarietà dell'art. 45, senza indicazione di scopo specifico nell'art. 421 si mostra anche in questo caso criterio del tutto insufficiente e sbagliato.

Sicchè allora ritorna la critica già da me fatta l'altra volta, che questa « volontarietà » quando si è di fronte alla questione scottante del libero arbitrio, si mette avanti come puro elemento voli-

tivo, senza **intenzione** di libertà morale o d'altro. E quando poi, elusa la **questione** con questo ripiego, si viene all'applicazione di questa **volontarietà** ai casi pratici, allora essa accoglie in sé la scienza, l'**intenzione**, il motivo, lo scopo coi relativi « scambievoli legami e rapporti ». Vale a dire che la si confonde, come dice la stessa **Relazione** sul testo definitivo (pag. 36), con tutto « l'elemento morale » del reato.

Di qui **non** si scappa: o per **volontarietà** intendete quello che dice la **parola**, secondo gli elementi del vocabolario e della psicologia e **secondo** le ragioni per cui l'avete sostituita al criterio della « libera volontà », e allora essa è un criterio insufficiente, perchè nella **psicologia** di ogni atto umano, oltre la **volontarietà**, c'è l'**intenzione** e c'è **lo** scopo. Oppure giocando a rimpiafferelli, intendete per **volontarietà** tutto l'elemento *morale* del reato e allora non evitate tutti gli **assurdi** ed i pericoli della punibilità basata sulla libertà morale, che **dicevate** di voler lasciare fuori perchè troppo discussa e contestata. Tanto è vero che anche col nuovo Codice penale, la Cassazione **continua** a parlare di « libera volontà » a proposito della **premeditazione** (V. più avanti, pag. 441 e 443).

IV. Quanto poi al delitto di ricettazione, se la sua « **essenza morale** » non istà nello scopo di lucro, allora perchè metterlo fra i reati **contro** la proprietà insieme ai furti, rapine, truffe e tutti determinati **dallo** scopo di lucro? E se il fine di lucro non è l'**essenza morale** della ricettazione dove resta allora la separazione dal favoreggiamento dell'art. 225?

La Cassazione penale (colla sentenza 24 gennaio 1891) ha detto che la linea **di** separazione sta in ciò che nel favoreggiamento:

« Il fatto **delittuoso** ha per iscopo di favorire l'autore del delitto principale, perchè costui **ottenga** lo scopo prefissosi e l'impunità, *comunque l'autore del favoreggiamento possa ritrarre un utile* dall'opera sua, utile però che non è (ma può essere, dico io) lo scopo per cui si è mosso a delinquere in tal modo; mentre nella ricettazione lo scopo del delinquente è (ma può non essere, dico io) l'utile proprio ».

Ora è evidente che se della ricettazione non è condizione lo scopo di lucro, essa può avvenire come il favoreggiamento, anche per uno scopo diverso, e quindi anche per un motivo non antisociale, per es., la pietà, l'amicizia, ecc. Mentre anche il favoreggiamento (come notò il Fabrizi, *La Scuola positiva*, vol. I, pag. 138) può avvenire o per l'utile solo del delinquente principale o per un utile del favoreggiatore, che sia sociale (come la pietà, l'amicizia) o antisociale (come la speranza di protezione o di danaro, il dispetto contro le autorità di polizia giudiziaria, ecc.).

Talchè, concludendo, la indecisione eclettica e la insipienza psicologica che hanno dettato il principio fondamentale, « il caposaldo » della **volontarietà**, non solo sono evidenti nell'esame diretto di questo stesso criterio generale, ma soprattutto si palesano nel confusio-

nismo e relativa ingiustizia livellatrice di tutti i *chiunque*, senza tener conto delle loro intenzioni e scopi particolari, ad ogni esame pratico che si venga facendo di questo o quell'articolo del Codice penale. Il quale, passato il fumo degli incensi nella luna di miele, si mostra sempre meglio qual è: troppo dottrinario per la pratica e troppo ingenuo per la scienza; effetto non di una « **volontarietà con scienza** » ma di una « **velleità** », a cui, fra tutti gli articoli del Codice penale, solo il 44 -- quello che riguarda l'ignoranza -- sta bene applicato.

Provocazione e premeditazione. ⁽¹⁾

In parecchie sentenze la Cassazione penale, continuando la precedente giurisprudenza, ha fermato la massima che *la premeditazione è incompatibile colla provocazione*. ⁽²⁾

Mi propongo di dimostrare, che questa regola è contraria alla legge e ai dati positivi della psicologia criminale.

La Cassazione procede con questo sillogisma: la premeditazione suppone necessariamente la calma e il sangue freddo: la provocazione invece (art. 51) consiste nell'impeto dell'ira o dell'intenso dolore; dunque esse sono inconciliabili.

Giova però riferire le varie motivazioni, che svolsero questo sillogisma, per confermare nel caso speciale il difetto metodico, che io altrove attribuii giustamente alla scuola classica ed alla giurisprudenza che la segue; cioè, la logica puramente formale, che distillando sillogisticamente i fatti umani, li attribuisce ad un tipo algebrico di uomo medio, senza nervi, senza muscoli, senza disposizioni ereditarie, fuori dell'ambiente vivo e palpitante, « sotto una campana di vetro » come riconobbe anche Mancini nel suo canto del cigno sul Codice penale. Precisamente come l'algebra, che volatilizzando sillogisticamente i dati positivi e veri dell'aritmetica viva, procede per formule convenzionali e impersonali. Ed ecco perchè, tra pa-

(1) Tengo a far notare che questo mio saggio fu il primo pubblicato, dopo il nuovo Codice penale (nella *Scuola Positiva*, luglio 1891) sulla questione, che poi fu trattata anche da: Impallomeni, nel *Monitore dei tribunali*, 26 marzo 1892 — Longhi, nel *Foro penale*, 31 marzo 1892 — Manfredi, nella *Rivista Univ. di Giurispr.*, gennaio 1893 — Corsi, *La passione nel delitto e nel delinquente*, Firenze 1894, pag. 97 e segg. — Orano, *L'assassinio provocato*, Roma 1896 — Tosti, *Assassinio provocato nella Scuola positiva*, marzo 1897 — Ferri, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, Torino 1895, pag. 430. — V. anche la mia nota sulla *Provocazione nei reati di stampa*, nella *Scuola positiva*, dicembre 1893.

(2) Cass. Roma, 19 febbraio 1890, sez. I, ric. Polidori; 7 novembre 1890, sez. I, ric. Martiniello; 9 marzo 1891, sez. II, ric. Cassari.

rentesi, io credo un errore, che la matematica, che è un *quid medium* tra la fisica e la metafisica, serva a « quadrare la mente » dei giovani: sono invece le scienze naturali, che richiamando continuamente alla realtà delle cose, distruggono il *virus* intellettuale dei sillogismi astratti per sviluppare il senso sperimentale, così raro nei giovani cloroformizzati dalla nostra archeologica istruzione classica.

Con questo però di differente e di pericoloso nella giustizia penale, che l'algebra come la geometria, la meccanica razionale, ecc., non sono che un sussidio logico per isolare e fissare le norme sottostanti alla grande varietà delle cose reali; ma quando un ingegnere costruisce una casa od una macchina si guarda bene dal prendere alla lettera quelle formole astratte e ritorna invece a tener conto dell'attrito, della resistenza, delle accidentalità materiali, ecc.

La logica invece fu presa dalla filosofia tradizionale e quindi dalla scienza criminale classica, non più come mezzo di ricerca, ma come fine a sè stessa: e fu trasportata ed impiegata tal quale, in tutto il suo formalismo, anonimo ed impersonale, a giudicare dei fatti umani, vivi e reali, senza aggiungere alle formule algebriche del diritto l'attrito, la resistenza, le accidentalità materiali della vita umana.

A questo errore di metodo, si aggiunse anche nella scuola classica, come possiamo vedere in queste sentenze di Cassazione, il modo più o meno cartesiano e rosminiano di considerare l'animo umano.

Cioè: una macchina organica, mortale — mossa nei suoi ingranaggi da uno spirito immortale, come chi dicesse il vento (spirito) che muove il molino.

E questo spirito, sebbene immateriale e assoluto, paragonato ad un re costituzionale con un gabinetto di ministri; la sensibilità — l'intelligenza — la volontà — la memoria, ecc.

Vale a dire diverse « facoltà semplici e complesse » come ripete, nell'anno di grazia 1889, la relazione ministeriale sul progetto di Codice penale (art. 46), le quali compiono, ciascuna per la loro parte, la funzione vitale di muovere e far agire, spingere o frenare questo o quell'ingranaggio della macchina corporea. Sicchè quando la sensibilità (ministro delle poste e telegrafi) avvisa il re — anima, che è successo un qualche fatto, il re incarica l'intelligenza (presidente del Consiglio dei ministri) di guardare se non vi sono precedenti, coll'aiuto della memoria (archivista universale) e di prendere la deliberazione « che del caso ». L'intelligenza pondera e delibera e poi trasmette alla volontà (ministro dell'interno) l'incarico di dare esecuzione a quella deliberazione, non senza aver sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (coscienza morale).

Ed allora il ministro dell'interno agisce.... e il reato si consuma!

Ecco: un uomo si trova all'osteria — un compagno lo ingiuria — egli protesta addolorato, ma seguono nuove ingiurie più sanguinose — egli è inerme, debole, di indole mite, di buoni precedenti, di temperamento linfatico — va via, collo spasimo nel cuore, ferito in tutto l'essere suo per gli oltraggi subiti — la fiamma del dolore gli brucia dentro e poichè egli non è sanguigno-nervoso, non d'una vampata sola, ma a poco a poco ne arroventa l'organismo ed il sistema nervoso. Egli continua, esternamente, la sua vita abituale — ma poichè, come dice Guerrazzi, « sotto la gelata superficie non scorrono men rapide le acque della fiumana » e la lava raffreddata e rappresa di fuori, è dentro incandescente — egli rumina dentro sè l'oltraggio fatto ed è in preda ad una idea fissa, che senza giungere al grado patologico del delirio sistematizzato, gli toglie però ogni pace e lo fa terreo, chiuso, misantropo, e mentre egli si corrode (perchè non può astenersene) ruminando le parole ingiuriose, l'idea omicida guizza dapprima nel suo cervello come lampo istantaneo nella tenebra che precede lo scoppio dell'uragano. Egli, onesto ma non santo, ne sente il ribrezzo, che gli agghiaccia le vene e tenta distrarsi — ma l'idea torna e s'infigge un po' più nel suo cervello e, come il ribrezzo si attenua, il solco dell'idea fissa si fa sempre più profondo, anche inconsciamente, perchè il lavoro sordo non ne è impedito dalle abituali occupazioni della vita quotidiana — e l'idea giunge poco a poco al grado d'impulsività che sarà sufficiente per convertirla in azione. È, cioè, una corrente nervosa che si accumula, come l'elettricità, sino a che si converte, per l'intensità acquisita, in un movimento meccanico.

Quell'uomo ritorna a quell'osteria il giorno dopo e altri di seguito, per la voluttà dolorosa di rivedere e risentire la scena e per la segreta voglia timorosa di rivedere l'offensore — questi per parte sua, durante due, tre giorni si astiene dal frequentare quell'osteria, per il disagio e il presentimento che gli dà il ricordo di quella scena — ma poi un giorno, due, dieci giorni dopo (secondo le occupazioni, il clima, la temperatura, gli alimenti, il temperamento, le occasioni) quell'uomo, visto entrare nell'osteria il suo offensore, senza dire una parola lo abbatte con un colpo di bastone.

Ferma, ferma assassino!..... L'uomo è condotto fra il pubblico clamore cieco e passionato, davanti al delegato di questura e poi al giudice istruttore che, nella farragine dei processi (e nella impara-azione scientifica di quasi tutti i nostri giudici istruttori) non sa che seguire e impagliare il più delle volte lo scheletro, o indiziario (se è ignoto l'autore), o psicologico, come nel caso presente, appre-

statogli per prima impressione dal delegato e forse dall'appuntato di questura o dal brigadiere dei carabinieri.

Oh, nulla di più evidente! Premeditazione con agguato. L'accusa sosterrà l'una e l'altro, domandando 100 per avere 50: così i giurati, via, negheranno l'agguato, ma la premeditazione, no, certo.

— Ma io fui provocato! — Come?! Avete detto? « Provocato »!!

— Via, non burlatevi della giustizia — art. 51: colui che ha commesso il fatto nell'impeto, capite bene, nell'*im-pe-to* d'ira o d'intenso dolore, eccetera, eccetera. Provocato?! Ma se la vittima non vi ha detto verbo; ma se voi l'aspettavate dietro la porta dell'osteria; ma se lo avete accoppato senza dir nulla, come un cane.....

— Ma, cinque, dieci giorni fa, egli mi ha ingiuriato atrocemente...

— Come? Avete detto cinque, dieci giorni fa?! e perchè non quando eravate a scuola, nelle elementari, venti anni fa? Eh, via: le solite scuse: legittima difesa — ubbriachezza — provocazione. Lo so il ritornello. Andate pure: non ne parlate nemmeno di questo preistorico insulto: avrebbe tutta l'aria di un *pretesto* e vi nuocerebbe anzi. Credete a me, vi pregiudicherebbe, e poichè io sono umano, guardate, non lo metterò nemmeno a verbale. Ma però, poi, se insistete; fate pure: ma è inutile: la Cassazione lo ha detto: premeditazione e provocazione sono incompatibili « per la regola *logica* della contraddizione che nol consente » (sentenza 9 marzo del 1891) (1).

— Ma io sono un uomo onesto, non ho avuto mai nulla colla giustizia. Io non avevo motivo per aggredire quell'uomo. Ero pazzo di dolore; non potevo più vivere: lo confesso, sì, avevo deciso di percuoterlo, ma fu lui che mi provocò, che mi trascinò pei capelli.....

— Va bene, va bene. Già non mi parlate, che non aveste motivo di aggredirlo. O che ci starebbe a fare allora « il solo impulso di brutale malvagità » nell'art. 366? Va bene, sì: la causale a delinquere è un ingrediente rituale di ogni processo: ma se poi non si trova, si supplisce col « solo impulso di brutale malvagità ». —

(1) Per debito di giustizia ricordo che questo argomento però non è di proprietà esclusiva della Cassazione: esso si trova, anche più peregrino, bisogna dirlo, a pag. 337 del volume del Tuozi: « I due *istituti giuridici* si basano su di uno stato d'animo diametralmente opposto e però sono inconciliabili per la contraddizione che nol consente » (Tuozi, *Corso*, Napoli, 1890).

Dove, come si vede, la premeditazione e la provocazione sono diventate due « *istituti giuridici* » proprio come il delitto, che in un opuscolo del Lucchini era diventato una... « *funzione sociale* ».

Però, non vi allarmate, non scoloritevi a quel modo: vi daranno le attenuanti. Quanto poi, che voi siate impregiudicato, o che ci ha a far questo colla regola logica della contraddizione che nol consente?

Il caso, che ho descritto dianzi e che ho preso dalla mia pratica professionale, basta a dimostrare invece la possibilità psicologica ed umana di una premeditazione non a sangue freddo, ma determinata da una ingiusta provocazione (1). Nella giurisprudenza prevale invece l'opposto principio, come si può rilevare dalle seguenti sentenze:

« Il ricorrente assume che non esiste incompatibilità tra l'aggravante della premeditazione e la scusante della provocazione, perchè a suo credere l'art. 51 prevede il caso in cui premeditazione e provocazione siano nel contempo affermate, quando stabilisce la pena di chi, provocato, commette un reato, il quale senza la scusa della provocazione sarebbe punito coll'ergastolo.

« Ora è proprio in codesta maniera di ragionare che sta l'errore del ricorrente. Egli al ridetto articolo fa dire quello che non ha detto e non avrebbe mai potuto dire. Imperocchè se è vero che con esso si prevede il caso di un reato punibile colla pena dell'ergastolo e che ove sia scusato dalla provocazione sia lieve, sia grave, si punisce colla reclusione o colla detenzione, codesto caso (che a mo' d'esempio potrebbe essere quello del *parricidio*) non è e non sarà mai quello dell'*omicidio premeditato*, non essendo possibile di conciliare due cose assolutamente inconciliabili, quali sono il freddo calcolo, il sangue freddo e l'impeto dell'ira o di giusto dolore e ciò per la regola logica della contraddizione che nol consente.

« La premeditazione e la provocazione sono state, sono e saranno sempre incompatibili ed è per lo meno ardito il volere al legislatore del 1889, che nel Codice da lui promulgato ha seguito i più noti ed esatti progressi del giure penale, attribuire *la più stolta delle eresie legali* ». (Cass. Roma, II Sez., 9 marzo 1891).

A questa sentenza, che il *Monitore de' Tribunali*, dichiarandosi seguace della Scuola positiva, chiamava in una breve nota « piuttosto una esplosione che un ragionamento » e che è veramente poco felice nella forma, serve di rincalzo l'altra sentenza del 19 settembre 1890, dove rifulge tutta quella psicologia... costituzionale, di cui ho parlato dianzi.

« La premeditazione implica quel *movimento riflesso della volontà* per il quale l'animo *ripiega la sua considerazione* sopra la precedente deliberazione e la ripensa e vi si sofferma anche per brevi istanti; cosicchè il senso comune,

(1) Un altro caso ebbi all'Assise di Roma (marzo 1888) di un contadino, che uccise la moglie parecchie settimane dopo averla sorpresa in flagrante adulterio, e cacciato di casa da lei e dal drudo, dopo aver dormito e vagato molti giorni per i campi in preda alla disperazione cupa e spasmodica. Era di ottimi precedenti, mitissimo d'indole: i giurati assolsero.

che è patrimonio di tutti, ravvisa a prima giunta tante forme di premeditazione nell'*agguato* (!!), nella *prodizione*, nel *mandato* (!!). Epperò la premeditazione è *per se stessa* incompatibile con qualsivoglia costringimento della volontà, cioè con qualsivoglia causa perturbatrice dell'*intelletto* e della *volontà*. Quindi è che essa non potrebbe coesistere colla provocazione o con altra circostanza scusante che presupponga una *volontà non libera* o la *incoscienza de' proprii atti* nel momento dell'*azione*.

« L'art. 51 è appunto la consacrazione dei citati principii, che sono verità suggerite dalla semplice *ragione pratica*. Vi si discorre di fatto commesso nell'impeto dell'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione. Ma l'*impeto* non è concepibile se non quando la reazione alla ingiusta provocazione segua *immediatamente* all'offesa, cioè quando segua *confestim*, non *ex intervallo*. Ora il reato premeditato esclude *per se stesso* questa condizione di fatto ».

E la sentenza 7 novembre 1890 riproducendo in sunto questo ragionamento, che dovrebbe essere psicologico, dice:

« Il senso comune, che è il patrimonio di tutti, ha avuto a dire altra volta questa Corte, rende incompatibile la premeditazione con qualunque *costringimento della volontà* o con qualunque causa che tenda a togliere o scemare la piena libertà o la coscienza dei proprii atti nel momento dell'azione. Sicchè la premeditazione che implica quel *movimento riflesso della volontà* per cui l'animo *si ferma* sulla deliberazione o risoluzione precedente, esclude *ex se* quell'impeto d'ira o d'intenso dolore di cui è proposito nell'art. 51 ».

Il dogma giudiziario però, delle citate sentenze, viene contrastato anche da altre considerazioni.

Anzitutto (senza trattare qui il problema speciale della premeditazione, erroneamente ristretto ai soli reati di sangue) è strano però che la Corte parli dei « più noti ed esatti progressi del giure penale » a sostegno di quel dogma; mentre dopo l'iniziativa di Holtendorff è così vivo e generale nella scienza, anche classica, il movimento contro la premeditazione come circostanza *sempre* qualificante, soprattutto per la ragione, veramente di « senso comune » e di « ragione pratica » che il reagire subito, *confestim* ad una ingiusta provocazione oppure il reagire più tardi, *ex intervallo*, è un effetto soprattutto del temperamento fisio-psicologico individuale. Talchè, osservavano Garofalo e Masucci è dubbio se sia più pericoloso chi uccide o ferisce *subito* appena ingiuriato — oppure chi si trattiene, si frena e cede soltanto dopo una lotta contro l'attrazione criminosa.

Tutto sta nei motivi determinanti all'azione, che siano giusti o ingiusti, sociali o antisociali; il resto è questione di temperamento. Come osserva bene, però concludendo male, il Notaristefani (*contro l'impunità degli omicidii* nella *Giurisprudenza italiana*, aprile 1891) solo chi premedita con calma è veramente più temibile e più